

E' stato pubblicato il c.d. [decreto PNRR 4 \(d.l. 19/2024\)](#)

Il decreto-legge è immediatamente vigente e monitoreremo l'iter di conversione in legge che avverrà entro il 2 maggio 2024, con le consuete modifiche.

in sede di primissima lettura, di particolare interesse per le università, si segnalano:

Ricerca

Ricercatori di tipo A per i Seal of excellence Marie Curie: estensione misura del PNRR 2 (art. 18, comma 2)

a) Vengono abrogati i limiti temporali (bandi assegnati "negli anni 2022 o precedenti") e finanziari (600 milioni di euro).

b) La disciplina viene estesa anche a soggetti che:

- hanno partecipato, in qualità di PI, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello ERC e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (livello A), non hanno avuto accesso al finanziamento;

- sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

c) Si prevede l'assegnazione di fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell'investimento 1.2.

Formazione superiore

Riconoscimento dei crediti: semplificazioni disciplina attuativa (art. 18, c. 1, modifica l'art. 14 della legge 240/2010)

Si prevede l'adozione di un DM del MUR, di concerto con il Ministro per la PA, per disciplinare il riconoscimento quali crediti formativi di:

a) conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario,

b) crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), secondo la procedura di cui alla legge n. 99/2022

Alloggi universitari:

1) Commissario straordinario presso il MUR (art. 5)

- Nomina entro il 2 aprile 2024, con DPCM su proposta del MUR, per assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi Missione 4.1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari (con i poteri previsti dall'art. 12, c. 3, d.l. 77/2020);

2) Ulteriori misure di semplificazione, con modifiche della legge 338/2000 (art. 17)

In particolare, tra le altre cose è prevista:

- istituzione di una Commissione presso il MUR per la selezione delle proposte presentate;

- possibilità di "erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione

- possibilità incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata);

- è "sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale" all'impiego degli immobili esistenti quali residenze universitarie, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici (tramite presentazione di SCIA, termini ridotti, esenzione d'imposta);

Rendicontazione e pagamenti

1) Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR (Art. 11)

La misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30% del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge

2) Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA (art. 40)

a) il termine di opposizione alla cessione dei crediti da corrispettivo derivante da appalto è ridotto da 45 a 30 gg;

b) i tempi di erogazione dei trasferimenti fra PA è ridotto da 60 a 30 gg.

Appalti PNRR

1) Semplificazioni per affidamenti di lavori o di progettazione-esecuzione lavori (art. 12, comma 1)

Per i bandi, avvisi o inviti pubblicati, comunicati o inviati entro il 2 marzo 2024, continua l'applicazione delle semplificazioni del d.l. 77/2020 e d.l. 13/2023 all'affidamento di lavori o affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti, anche per interventi "non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR".

2) Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare negli appalti (art. 29)

a) *Appalti di realizzazione dei lavori edili.* Prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 10, comma 8, d.l. 76/2020);

b) *Appalti di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.* Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance e l'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'ANAC.

Semplificazione procedimenti amministrativi

1) Semplificazioni amministrative e per concorsi pubblici (art. 12, comma 3)

È confermata l'applicazione, anche per gli "interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR" (in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023)*, delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, introdotte dalla decretazione d'urgenza e attuativa del PNRR (a partire dal d.l. 77/2020 ad oggi).

2) Conferenze dei servizi (art. 12, commi 6 e 7)

Viene confermata la semplificazione del procedimento in conferenza di servizi fino al 31/12/2024, in forma ulteriormente accelerata

Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

1) Responsabile della transizione digitale e Società in house (art. 20, comma 1, lett. a)

Per l'esercizio delle funzioni del Responsabile della transizione digitale, viene "fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house." (modifica all'art. 17, c. 1-septies, d.lgs. 82/2005);

2) Sistema digitale italiano IT-Wallet (art. 20, comma 1, lett. e)

La norma istituisce un Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) per "valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati" (PDND, prevista dall'art. 50-ter) e "favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati" (nuovo art. 64-quater, d.lgs. 82/2005).

Trattamento di dati relativi alla salute tramite interconnessione a livello nazionale (art. 44)

L'intervento normativo introdotte alcune precisazioni in ordine alla creazione di un sistema integrato per il trattamento dei dati relativi alla salute, pseudonomizzati, tramite l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), del Ministero della Salute, dell'ISS, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome.

Vengono messi a disposizione 28.342.068,00 euro per realizzare a livello nazionale *"un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali"* di ogni amministrazione coinvolta, comprese *"altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi"*. La disciplina deve essere definita con uno o più decreti del Ministero della Salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR, del Codice privacy, del Codice dell'amministrazione digitale e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità. Le caratteristiche e la disciplina (comma 1-bis modificato e nuovo comma 1-ter dell'art. 2-sexies, d.lgs. 196/2003, c.d. Codice privacy)